

Fascicolo 3/2026

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2026

252

Diritto penale e oggetto del divieto: la comprensione logica e assiologica dell'azione tipica alla luce del principio costituzionale di legalità

di

Cláudio Brandão

Professore ordinario presso l'Università Cattolica de Minas Gerais e l'Università Federal de Pernambuco, in Brasile.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Azione tipica, norma e oggetto del divieto. – 3. Strutturazione del concetto di materia del divieto: la lettura del finalismo penale su una proposizione del diritto naturale razionalista. – 4. Conclusione: La correlazione tra il principio di legalità penale e l'oggetto del divieto.

1. Introduzione

Il concetto di materia del divieto (*Verbotsmaterie*) è stato delineato nella formulazione del diritto penale scientifico, sulla base di concetti elaborati nell'ambito del pensiero penale della scolastica e del corrispondente diritto naturale. È quanto afferma Welzel, senza tuttavia indicare la fonte di tale costruzione. Si noti, inoltre, che nemmeno gli autori contemporanei a Hans Welzel, come Maurach o von Weber, ad esempio, forniscono tale informazione. Va inoltre segnalato che la stessa omissione si riscontra negli autori successivi al padre del finalismo.

Tuttavia, nella scienza penale tedesca, Welzel ha fatto ricorso a tale costruzione filosofica per stabilire un requisito della tipicità penale, poiché questa, in quanto relazione di adeguatezza tra la condotta compiuta e il modello giuridico, si tradurrebbe in una relazione di sussunzione, che,

partendo dai segni linguistici del tipo, consentirebbe di realizzare un inquadramento ideale tra ciò che si è verificato come evento nel mondo esterno e l'archetipo tratto dalla comprensione dei segni della legge che attribuisce a una condotta, desunta dai rispettivi segni linguistici, una pena corrispondente.

Mettere in relazione presuppone contrapporre un oggetto a un altro; pertanto, nel giudizio di tipicità si contrappongono la condotta compiuta nel mondo fenomenica e il modello giuridico di comportamento punibile. Attraverso tale relazione, la tipicità fungerà da catalizzatore, escludendo dal diritto penale tutti i comportamenti che non rientrano in una fattispecie penale. In questo contesto, sarà il concetto di materia del divieto, proprio della scienza penale, a fornire il substrato logico per lo svolgimento del processo ermeneutico del giudizio di tipicità.

Infatti. Partiamo da un esempio tratto dal diritto penale sovraindividuale, in particolare dal diritto penale brasiliano del consumatore. L'art. 69 della Legge 8.078/90 qualifica come reato l'omissione di organizzare i dati relativi alla pubblicità. Il tipo di reato in questione recita: «Omessa organizzazione dei dati fattuali, tecnici e scientifici su cui si basa la pubblicità: Pena – reclusione da uno a sei mesi o multa».

In primo luogo, faccio notare che tale fattispecie rappresenta un esempio di come non si debba costruire un reato, poiché gli elementi linguistici che la compongono non consentono l'individualizzazione del comportamento previsto attraverso l'applicazione di una pena. Come è noto, qualsiasi omissione propria della scienza penale impone un comportamento imperativo, che deve essere obbligatoriamente posto in essere dai soggetti sottoposti al diritto penale. In questa formula tipica, non è possibile ricavare dagli elementi che compongono il reato il modo in cui i dati dovrebbero essere organizzati.

2. *Azione tipica, norma e oggetto del divieto*

L'azione è la base comune a tutti i reati, poiché il tipo penale è il contenitore di un'azione, la quale, attraverso i segni del linguaggio, individualizza un comportamento che sarà sempre

considerato riprovevole in quanto meritevole di una pena¹. Pertanto, indipendentemente dalla sua forma di manifestazione, l'azione è il concetto che precede il reato e che serve a costruire il nucleo del tipo legale. Di conseguenza, il nucleo del tipo penale sarà sempre un verbo, il quale sarà in linea con il principio costituzionale di legalità solo se tale verbo indica una condotta, poiché il verbo di collegamento non avrà la funzione di costituire il contenitore del tipo, in quanto non indica un'azione, ma si limita a collegare il soggetto a una caratteristica o a uno stato.

Ciò significa che il comportamento previsto dal diritto penale viene «visto» attraverso lo specchio del tipo, sottolineando che la comprensione logica e assiologica dell'azione punibile, con tutti i suoi elementi individualizzanti, consente di cogliere l'imperativo, che tecnicamente viene definito norma penale. Detto questo, si può affermare che dall'azione tipica si ricava *l'oggetto del divieto*.

Infatti, nel caso del diritto penale economico, i cui tipi ricorrono ordinariamente a elementi normativi e norme penali in bianco, associandoli agli elementi oggettivi, e, con ciò, ricorrono a un'interpretazione più distaccata dagli elementi descrittivi, come ad esempio l'elemento normativo «violazione di un dovere», l'individualizzazione dell'oggetto del divieto è richiesta per la tipica compatibilità costituzionale. In tali termini:

«Se la pena penale rappresenta lo strumento statale più invasivo che si possa immaginare per la risoluzione dei conflitti sociali, sarà necessario esigere una delimitazione sufficientemente chiara dell'oggetto del divieto nel diritto penale, anche quando la violazione del dovere non sia

¹ Per una visione d'insieme, si veda la sintesi di Gropp: "Il cosiddetto "elemento soggettivo" costituisce, insieme all'"elemento oggettivo", l'elemento costitutivo del tipo penale di un'azione punibile. L'elemento costitutivo rappresenta l'insieme degli elementi la cui presenza è necessaria affinché un'azione corrisponda alle azioni punibili descritte nelle leggi penali. L'elemento costitutivo del reato determina, quindi, quando una condotta rientra nella fattispecie penale. Il soddisfacimento dell'elemento costitutivo del reato significa, pertanto, un'affermazione su una caratteristica — la conformità alla fattispecie penale — di un'azione" Tradução livre de: "Der sog. 'subjektive Tatbestand' bildet zusammen mit dem 'objektiven Tatbestand' den Tatbestand der strafbaren Handlung. Der Tatbestand stellt die Summe der Elemente dar, deren Vorliegen erforderlich ist, damit eine Handlung den in den Strafgesetzen beschriebenen strafbaren Unwertverwirklichungen entspricht. Der Tatbestand legt somit fest, wann eine Handlung tatbestandsmäßig ist. Die Erfüllung des Tatbestandes bedeutet deshalb eine Aussage über eine Eigenschaft, die Tatbestandsmäßigkeit, einer Handlung." GROPP, Walter. Subjektiver Tatbestand, Schuld und subjektive Grundlagen der Verantwortlichkeit. Juridica International, 8, 2003, p.17.

intesa come una clausola generica “ ”, ma piuttosto come un elemento normativo o di valutazione globale del fatto».²

Welzel ci dice che l’oggetto del divieto è un concetto derivato dal Diritto Naturale scolastico, e che da esso deriva la comprensione materiale della condotta meritevole di una pena. La definizione dell’oggetto del divieto deriva da un dovere dello Stato; di conseguenza, essa soddisferà il requisito di determinatezza, derivante dal principio di legalità (*nullum crimen nulla poena sine lege certa*). Welzel afferma che:

«Per questo motivo lo Stato dovrà necessariamente concretizzare le proprie disposizioni penali, vale a dire che è tenuto a descrivere oggettivamente (*sachlich umschreiben*) la condotta che proibisce: uccidere, rubare, commettere adulterio ecc. È tenuto a specificare l’oggetto dei propri divieti. Questo oggetto del divieto (un concetto derivante dal diritto naturale scolastico) contiene la descrizione oggettiva e materiale della condotta vietata».³

Nell’interpretazione del principio di legalità, che oltre a costituire il fondamento del nostro ordinamento penale è anche sancito dall’articolo 1 del Codice penale tedesco, la dottrina penale tedesca sottolinea che da esso deriva la definizione tipica dell’oggetto del divieto, *verbis*:

«Del resto, l’art. 1 del Codice Penale non richiede solo che l’oggetto del divieto sia definito dalla legge. La norma richiede, piuttosto, che ciò avvenga “espressamente”».⁴

In effetti, l’oggetto del divieto è un concetto connesso a quello di norma penale. Parafrasando quanto sintetizzato in precedenza, sottolineiamo che il tipo penale appartiene alla legge, è nella

² “Stellt die Kriminalstrafe das denkbar eingriffsintensivste staatliche Instrument zur Lösung sozialer Konflikte dar, wird man eine hinreichend klare Konkretisierung der strafrechtlichen Verbotsmaterie auch dann verlangen müssen, wenn man die Pflichtverletzung nicht als Blankett, sondern als normatives oder gesamtthatbewertendes Merkmal versteht.” THAILE, Hans. Konvergenzen und Divergenzen zwischen Gesellschaftsrecht und Strafrecht. Das Merkmal der gravierenden Pflichtverletzung (§ 266 StGB) aus systemtheoretischer Sicht. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 7, 2011, p. 621.

³ Traduzione libera da: “Darum muß der Staat seine Strafbestimmungen konkretisieren, d. h. er muß das Verhalten sachlich umschreiben, das er verbietet: zu töten, zu stehlen, zu Ehe zu brechen usw. Er muß die Materie seiner Verbote angeben. Diese Verbotsmaterie (ein aus dem scholastischen Naturrecht stammender Begriff) enthält die sachliche, gegenständliche Beschreibung des verbotenen Verhaltens.” WELZEL, Hans. Das Deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung. Berlin: De Gruyter, 1958, p.46.

⁴ Traduzione libera da: “Art. 1 StGB verlangt im Übrigen nicht nur, dass die Verbotsmaterie durch das Gesetz festgelegt werden muss. Die Norm verlangt vielmehr auch, dass dies “usdrücklich” zu geschehen hat.” WOHLERS, Wolfgang. Strafrechtlicher Zwang in der ausserordentlichen Lage. PARLI, Kurt et al (Hrsg.) Symposium iuscoronae, Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2021, p.60.

legge ed è legge; esso è una descrizione giuridica concepita dal legislatore per la successiva punizione dei comportamenti che si conformano alla sua formulazione. La norma non rientra nella sfera della legge, ma è una conseguenza logica che si ricava dal tipo; per questo la norma risiede nella sfera della logica: è un prodotto della logica che comprende il tipo. Il tipo consente di intravedere attraverso di esso la norma, che è un imperativo di comportamento, positivo o negativo, ma tale imperativo esiste in modo logicamente autonomo rispetto al tipo stesso. Per esemplificare, prendiamo un reato di azione e un reato di omissione.

Nel reato materiale contro l'ordine tributario del Brasile di cui all'art. 1, I, della Legge 8.137/90, la fattispecie stabilisce: «Costituisce reato contro l'ordine tributario sopprimere o ridurre un'imposta, un contributo sociale o qualsiasi accessorio, mediante i seguenti comportamenti: I – omettere informazioni o fornire dichiarazioni false alle autorità fiscali (...) Pena: reclusione da 2 (due) a 5 (cinque) anni e multa». Questo tipo di reato descrive ora l'azione di fornire informazioni false, ora la mancata fornitura di informazioni rilevanti, ma la norma che se ne ricava è: non si deve frodare e produrre il risultato della soppressione o della riduzione dell'imposta mediante l'azione di fornire informazioni false o tramite l'omissione di informazioni rilevanti. Pertanto, la norma deriva dal tipo come un imperativo.⁵

In questo contesto, è illuminante la classica lezione di Armin Kaufmann:

«Le norme (nel senso di Binding o, attualmente, anche nel senso di Kelsen), in quanto imperativi o divieti giuridici che esprimono l'obbligo di agire o di omettere, solo in casi eccezionali si presentano in forme linguistiche pure (doveri) e devono essere sviluppate a partire da altre manifestazioni giuridiche, ad esempio le leggi penali. (...) Il tipo (di base) è orientato all'oggetto della norma, di cui descrive il contrario (oggetto del divieto).”⁶

⁵ BRANDÃO, Claudio. Bem jurídico e norma penal: a função da antinormatividade na teoria do crime. *Delictae*, 3(4) 2018, p. 31-32.

⁶ «Le norme (nel senso di Binding o, ora anche, nel senso di Kelsen), in quanto precetti o divieti giuridici che esprimono l'obbligo di agire o di omettere, solo in casi eccezionali si presentano in forme linguistiche pure (doveri), e devono essere sviluppate a partire da altre manifestazioni giuridiche, ad esempio le leggi penali. (...) Il tipo (di base) è orientato all'oggetto della norma, di cui descrive il contrario (oggetto del divieto).” Traduzione libera da: “Las normas (en el sentido de Binding o, ahora también, en el sentido de Kelsen), como mandatos o prohibiciones jurídicos que expresan la obligación de actuar o de omitir, sólo en casos excepcionales se presentan en formas lingüísticas puras (deberes), y han de ser desarrollados a partir de otras manifestaciones jurídicas, por ejemplo, leyes penales. (...) El tipo (básico) se orienta

Si noti inoltre che la scienza penale presenta un notevole consenso riguardo al ruolo centrale che il verbo riveste nell'ambito del tipo penale. Tuttavia, per mettere in discussione il tema, riporto una delle poche eccezioni a tale consenso, proposta da Juan Bustos Ramirez, *verbis*:

«La tipicità non è altro che la descrizione di una determinata situazione, nella quale si realizza il rapporto sociale e che ne definisce l'ambito. Non è, quindi, la descrizione di un'azione e non può mai esserlo. Così, l'omicidio è colui che uccide un'altra persona. Pertanto, ciò che viene descritto è un ambito situazionale. Né si tratta della descrizione di un'omissione, cosa che sarebbe concettualmente impossibile; per questo motivo, si descrive anch'in questo caso un ambito situazionale. (...) Ciò che è in questione, quindi, non è la descrizione di un'azione o di un'omissione, ma piuttosto l'attribuzione di un determinato processo di comunicazione all'interno di un contesto situazionale.”⁷

In effetti, tale argomentazione non può reggere; ciò che l'autore ha fatto è stato un mero gioco retorico: si sostiene che il tipo sia una relazione situazionale, all'interno di un ambito comunicativo. Ora, se la fattispecie dipende sempre da un verbo e, per il suo significato semantico, il verbo è condotta, questo autore non ha fatto altro che definire la condotta come relazione situazionale. Questo gioco di parole non aggiunge nulla alla dogmatica, perché la presunta relazione situazionale descritta nella fattispecie si realizza mediante un'azione o un'omissione sempre sussunta in un verbo.

al objeto de la norma, cuyo contrario describe (materia de prohibición).” KAUFMANN, Armin. Fundamento del deber jurídico y delimitación de la tipicidad. Anuario de derecho penal y ciencias penales, 37, 1984, p. 6-7.

⁷ “La tipicità non è altro che la descrizione di una determinata situazione, nella quale si realizza il rapporto sociale, ne delinea l'ambito. Non è quindi la descrizione di un'azione e non potrà mai esserlo. Così, l'omicidio è colui che uccide un altro. Ciò che viene descritto è quindi un'ambito situazionale. Non è nemmeno la descrizione di un'omissione, cosa che sarebbe concettualmente impossibile; per questo si descrive anche un ambito situazionale (...) Non si tratta quindi di descrivere un'azione o un'omissione, ma dell'attribuzione di un determinato processo di comunicazione all'interno di un ambito situazionale” Traduzione libera da: “La tipicidad no es sino la descripción de una situación determinada, em la cual se da la relación social, marca su ámbito. No es portanto la descripción de una acción y nunca lo puede ser. Así, el homicidio es el que mate a outro. Luego lo que se describe es un ámbito situacional. Tampoco es la descripción de una omisión, lo que seria imposible conceptualmente, por eso se describe también un ambito situacional(...) De lo que se trata entonces no es describir uma acción u omisión, sino de la atribución de um determinado processo de comunicación dentro de un ambito situacional.” BUSTOS RAMIREZ, Juan. Control social y derecho penal, Barcelona:PPU, 1987, p.37.

3. Strutturazione del concetto di materia del divieto: la lettura del finalismo penale su una proposizione del diritto naturale razionalista

Welzel ha affermato che l'oggetto del divieto era un concetto derivante dal diritto naturale scolastico. Occorre innanzitutto porsi una domanda: *perché ricorrere al diritto naturale, che è un concetto polisemico, con significati così distinti, per collegarlo all'interpretazione della tipicità penale, che è l'elemento inaugurale del metodo della teoria del reato?*

Si può ricorrere, in primo luogo, alla solida lezione di Franz Wieacker: è al diritto naturale che si deve la creazione delle istituzioni che hanno costruito l'età d'oro della cultura giuridica europea. Infatti, dalle disposizioni del diritto naturale è scaturita la più solida teorizzazione dell'ordinamento stesso della vita in società, a partire da prescrizioni generali ed esecutive, secondo l'esperienza della risoluzione dei conflitti in accordo con un modello di giustizia.⁸

Welzel osserva che, sebbene esistano enormi resistenze positivistiche nei confronti del diritto naturale, così come possano essere sollevate molte obiezioni contro i suoi fondamenti teologici o filosofici, resta il fatto che lo sviluppo di concetti che oggi costituiscono i principi fondanti del diritto statale, come ad esempio il principio della dignità umana e il principio di uguaglianza, è stato ideato e sviluppato dal diritto naturale. In ambito penale, solo a titolo esemplificativo, si deve al diritto naturale anche la costruzione concettuale dell'umanità nell'esecuzione delle pene e della pubblicità della giustizia penale⁹.

Per il fondatore del finalismo, riveste particolare importanza la concezione del diritto naturale razionalista formulata da Samuel Puffendorf attraverso la sua dottrina degli enti morali (*entia moralia*). Essa è indicata da Welzel come una costruzione originale e geniale in quanto, basandosi su un principio del diritto naturale, ha messo in discussione la libertà umana per stabilire i principi di una filosofia della cultura, che possiede molti elementi validi fino ai giorni nostri. Welzel ci dice testualmente che:

⁸ WIEACKER, Franz. *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1952, p. 152.

⁹ WELZEL, Hans. *Verdad y límites del derecho natural*. *Dianóia* 10 (10), 1964, p.228.

«Fu una realizzazione davvero geniale quando Pufendorf creò la sua dottrina degli *entia moralia*, basata sulla convinzione fondamentale della libertà umana, i quali, nettamente differenziati dagli *entia physica*, possiedono le proprie leggi strutturali e il proprio fine ultimo. In questo modo, Pufendorf diventa il primo filosofo della cultura ad aver stabilito i fondamenti e i principi della filosofia della cultura in modo sorprendentemente precoce e, in parte, ancora valido oggi; in particolare, fu il primo a rendere la natura specifica del mondo culturale e delle sue costruzioni di senso oggetto di indagine scientifica, strappandole così dallo stato di ingenua accettazione ed elevandole alla coscienza scientifica.”¹⁰

Detto questo, passiamo a questa proposizione di Pufendorf¹¹.

Gli enti morali sono categorie create dall'essere umano per attribuire un significato, *rectius*, per effettuare un'imputazione, alle azioni libere, differenziandole dagli enti fisici (*entia physica*) che sono fenomeni della natura. In essi non interviene il comportamento umano e, proprio per questo, sono processi ciechi regolati dalla legge di causalità. Gli enti morali, generati dalla volontà umana, stabiliscono obblighi e valori, derivanti da accordi o imposizioni, che hanno un impatto sulla convivenza sociale.

L'azione umana è di per sé moralmente indifferente, ma diventa moralmente rilevante a partire dall'applicazione di una norma che fornisce un modello di comportamento stabilito dalla volontà dell'autorità. In questo contesto, Pufendorf sottolinea che il volontarismo della norma dell'autorità può avere origine in Dio, che proibisce ciò che distrugge la convivenza sociale pacifica illuminando la ragione umana, oppure nel sovrano, che ha il potere di stabilire obblighi

¹⁰“Da war es eine geniale Leistung, als Pufendorf seine auf der Grundüberzeugung von der menschlichen Freiheit beruhende Lehre von den *entia moralia* schuf, die scharf geschieden von den *entia physica* ihre eigenen Strukturgesetze und ihren eigenen Endzweck haben. Damit wird Pufendorf zum ersten Kulturphilosophen, welcher die prinzipiellen Grundlagen einer Kulturphilosophie in einer erstaunlich modern anmutenden und teilweise noch heute gültigen Weise gelegt hat, der insbesondere zum ersten Male die besondere Wesensart der Kulturwelt und ihrer Sinngebilde zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung gemacht und sie so aus dem Zustand naiver Hinnahme herausgerissen und ins wissenschaftliche Bewußtsein erhoben hat”. WELZEL, Hans. Die Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs: ein Beitrag zur Ideengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. Berlin:De Gruyter, 1958, p.19.

¹¹ Sul tema della sintesi, si veda: PUFENDORF, Samuel. Gesammelte Werke. Band 3: Elementa jurisprudentiae universalis. Berlin: Akademie, 1999; PUFENDORF, Samuel. Gesammelte Werke. Band 4.1: De jure naturae et gentium (Liber primus – Liber quartus). Berlin: Akademie, 1998; PUFENDORF, Samuel. The Political Writings of S.P. (CARR, C. L., editor). Oxford: Oxford. 1994.

per una società sottomessa ai suoi comandi. A sua volta, la norma ha lo scopo di stabilire ciò che è giusto o ingiusto, poiché la ragione umana non può, di per sé, operare tale distinzione senza fare riferimento a un codice normativo, che è essenzialmente un *ente morale*. Il punto nevralgico della questione del divieto risiede nella funzione della norma, poiché da essa emergerà la nozione di *obbligo*.

Basandosi sulla tradizione romana, ha definito l'obbligo come un vincolo giuridico che vincola un soggetto, denominato debitore, a soddisfare una prestazione a favore di un altro soggetto, denominato creditore. Tuttavia, a questo concetto di obbligo si aggiungerà il volontarismo dell'autorità¹²: la norma che deriva dalla volontà di Dio o del sovrano sarà *l'entia moralia* che fonderà l'obbligo. È in questo contesto che Pufendorf ha definito l'obbligo come qualità morale operativa: vi sarà obbligo solo quando il destinatario sia in grado di comprendere il comando di condotta (azione) prescritto dalla norma. Qui risiede il fondamento della materia del divieto, vale a dire: la capacità di comprendere l'azione.

Vollhardt sottolinea che l'obbligo, nella teoria di Pufendorf, costituisce l'anello di congiunzione tra il diritto naturale e il diritto scritto. Il primo, il cui fondamento etico genera norme i cui doveri sono riconosciuti alla luce della ragione e sono destinati a tutti gli uomini, si differenzia dal secondo, in quanto il diritto emanato dal legislatore è applicabile solo ai sudditi di un determinato spazio territoriale. Tuttavia, l'interrelazione tra entrambi si realizza attraverso l'*obbligo*. Verbis

«Tali norme, derivanti dalla volontà del legislatore, si applicano tuttavia solo ai sudditi di un determinato ordinamento statale, storicamente mutevole. È necessario distinguerle dai *doveri* riconosciuti "alla luce della ragione", che consentono non solo al cittadino, ma all'essere umano in generale, di vivere in comunità con gli altri. La conoscenza di tali obblighi la dobbiamo alla scienza del diritto naturale, comune a tutti i popoli — una disciplina rigorosa, orientata agli

¹² Goyard-Fabre riconosce in questo fondamento (la volontà dell'autorità che assoggetta il debitore) un'eredità della scolastica. Cfr. GOYARD-FABRE, Simone. Pufendorf et le droit naturel. Parigi: PUF, 1994, p. 29 e segg. Si noti inoltre che vi è una divergenza tra la teoria del diritto naturale di Pufendorf e quella di Grozio, poiché mentre Grozio propone un umanesimo razionalista attraverso il diritto naturale, Pufendorf propone un umanesimo volontarista attraverso lo stesso; cfr. GOYARD-FABRE, Simone. Les embarras philosophiques du droit naturel. Parigi: Vrin, 2002, p. 80 e segg.

ideali del metodo cartesiano, che, partendo dalla natura fisica dell'essere umano, indaga la base etica della vita culturale, ovvero si dedica alla filosofia della cultura. L'etica e il diritto rimangono interconnessi, soprattutto per quanto riguarda il concetto di obbligo».¹³

In questo panorama, il finalismo ha costruito, a partire dalla tipicità penale, la materia del divieto. Ma lo stesso Welzel sottolinea che l'influenza di Pufendorf sia nella costruzione dell'epistemologia penale, sia nella base della tipicità, di fronte alla materia del divieto, è fondamentale per la comprensione della «ratio» delle sue istituzioni. Questo perché:

“Pufendorf ha trattato il diritto penale nell'ambito della sua teoria dello Stato, dopo aver presentato concetti importanti quali l'imputabilità, la legittima difesa e lo stato di necessità nei primi due capitoli della sua opera principale. Le sue osservazioni hanno spesso assunto un'importanza fondamentale per il periodo successivo. Oltre alla dottrina dello stato di necessità, la sua dottrina della colpa, in particolare, è indispensabile per lo sviluppo storico del diritto penale”¹⁴

La materia del divieto è stata formulata nella scienza penale come un concetto legato alla condotta, quindi parte integrante della comprensione logica e assiologica del tipo penale e della tipicità.

Nella proposta teorica del padre del finalismo, l'azione umana funge da struttura su cui si fondano le valutazioni. Pertanto, il tipo penale sarà in sintonia con la scienza penale quando da esso si potrà ricavare la regola di comportamento attesa, attraverso la comprensione del

¹³ Traduzione libera da: “Diese aus dem Willen des Gesetzgebers hergeleiteten Vorschriften gelten jedoch nur für den Untertan einer bestimmten, historisch wandelbaren staatlichen Ordnung. Zu unterscheiden sind sie von den aus dem Lichte der Vernunft erkannten Pflichten, die nicht nur den Bürger, sondern den Menschen überhaupt dazu befähigen, mit anderen in einer Gemeinschaft zu leben. Deren Kenntnis verdanken wir der Wissenschaft des Naturrechts, das allen Völkern gemeinsam ist – einer strengen, am cartesianischen Methoden ideal orientierten Disziplin, die im Ausgang von der physischen Natur des Menschen die ethische Basis des kulturellen Lebens erforscht, also Kulturphilosophie betreibt. Ethik und Recht bleiben aufeinander bezogen, vor allem was den Begriff der Verpflichtung betrifft”. VOLLHARDT, Friedrich. Natur, Recht, Kultur. Der Jurist Hans Welzel und der Beginn der neueren Pufendorf Forschung. Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 97, 2023, p.353-354.

¹⁴ Traduzione libera da: “Das Strafrecht behandelt Pufendorf innerhalb seiner Staatslehre, nachdem er jedoch wichtige Begriffe wie Zurechnung, Notwehr und Notstand bereits in den beiden ersten Büchern seines Hauptwerkes dargelegt hatte. Seine Ausführungen sind für die Folgezeit vielfach von grundlegender Bedeutung geworden. Neben der Notstandslehre ist besonders seine Schuldlehre aus der problemgeschichtlichen Entwicklung des Strafrechts gar nicht wegzudenken”. WELZEL, Hans. Die Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs. Berlin: de Gruyter. 1958, p. 84.

comportamento proibito, in quanto meritevole di una pena. L'oggetto del divieto consentirà, sul piano intellettuale, di tracciare il confine tra ciò che è meritevole di pena e, di conseguenza, vietato dalla norma penale, e ciò che è indifferente al diritto penale, in quanto non è vietato sotto la minaccia di una pena.

Alla base dell'oggetto del divieto vi è un'azione umana – *rectius*, un verbo – il cui significato, pur non rappresentando una creazione del legislatore, quando viene da lui normatizzato assume un significato assiologico, poiché la tipizzazione la trasforma in un comportamento svalutato dal diritto penale.

In questo contesto, va sottolineato che le azioni umane sono più che semplici processi causali naturalistici, poiché la volontà umana orienta i fattori di un corso causale verso il raggiungimento dello scopo perseguito con la condotta; per questo motivo, le norme etiche e giuridiche si riferiscono alle condotte, regolamentandole. Per questo motivo si afferma che «la struttura dell'azione umana è il presupposto della possibilità delle valutazioni, che possono essere unicamente – affinché abbiano senso – valutazioni dell'azione. Per questo, nell'ambito delle cosiddette teorie dell'azione o dell'imputazione, il diritto naturale, a partire da Aristotele e dagli scolastici, ha compiuto progressi più sicuri».¹⁵

Al centro del pensiero finalista vi è la difesa del concetto ontico-ontologico di azione, che è autonomo e indipendente rispetto al diritto. Il diritto penale, attraverso l'attività del legislatore, non ha il potere di plasmare l'azione a proprio piacimento, ma è indispensabile che rispetti la struttura della realtà fenomenica stessa. L'oggetto del divieto sarà costruito a partire dall'elemento nucleare che è il verbo, indicatore di un'azione, il quale, insieme agli altri segni linguistici che concretizzano il tipo, sarà scientificamente orientato solo se consentirà la specificazione e la differenziazione, sul piano della comprensione logica della legge, del comportamento punibile.

¹⁵ WELZEL, Hans. Verdad y límites del derecho natural. *Dianóia* 10 (10), 1964, p.234.

In tale contesto, si concluda con l'avvertenza che l'azione nucleare potrà essere definita solo attraverso un comportamento attivo o omissivo che sia suscettibile di essere compiuto nel mondo fenomenico. A tal proposito, Welzel ha osservato che:

«nessuna norma, sia essa morale o giuridica, può stabilire che le donne diano alla luce figli vitali a sei mesi anziché a nove, così come non può vietare che un pilota, qualora precipiti al suolo, non superi la velocità di trenta chilometri all'ora. Queste e altre proposizioni simili sono la conseguenza banale dell'idea tutt'altro che banale secondo cui tutte le norme morali e giuridiche possono riferirsi solo ad atti, i quali sono qualcosa di distinto dai meri processi causali naturali, distinguendosi da questi per il momento dell'orientamento cosciente verso un obiettivo; vale a dire, per il momento della 'finalità'''¹⁶.

4. Conclusione: La correlazione tra il principio di legalità penale e l'oggetto del divieto

La formulazione costituzionale del principio di legalità penale¹⁷, sancita dall'art. 5, XXXIX, della Costituzione della Repubblica del Brasile, vincola alla legge la definizione di reato. Ecco la questione fondamentale: affinché le autorità di controllo penale possano attribuire a una

¹⁶WELZEL, Hans. Introducción a la filosofía del Derecho. Madrid: Aguilar, 1977, p. 256.

¹⁷ «Il principio di legalità è stato già descritto come un principio dei principi, come il valore fondante del diritto penale, che rappresenta la condizione primaria per lo sviluppo dell'intera dogmatica di tale diritto. Tale affermazione non riflette in alcun modo un errore. Infatti, il principio di legalità possiede un significato formale fondamentale per la dogmatica penale, ma altrettanto importante è il suo significato materiale. Ebbene, è proprio da questa dicotomia che scaturiscono tutti gli altri principi e istituzioni del diritto penale, il che fa sì che esso venga giustamente indicato come il «principio dei principi», poiché senza di esso la dogmatica penale non potrebbe avere i contorni che possiede attualmente. Il principio di legalità possiede un significato materiale. Tale significato riflette una dimensione *politica* che nessun'altra istituzione del diritto penale possiede: questo principio è un filtro che permette di verificare, attraverso il diritto penale, in ultima analisi, la stessa dimensione politica dello Stato. (...) Nella sua dimensione formale, il significato del principio di legalità è altrettanto importante, poiché riunisce quattro conseguenze che sono alla base delle istituzioni penali: il divieto di analogia (*nullum crimen nulla poena sine lege stricta*), il divieto del diritto consuetudinario (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta*), il divieto di retroattività (*nullum crimen nulla poena sine lege praevia*) e l'esigenza di determinatezza (*nullum crimen nulla poena sine lege certa*). Alcune di queste conseguenze (le prime due) sono rivolte al giudice, ponendo un limite negativo alla sua interpretazione: nell'applicazione del diritto penale è vietato il ricorso a un argomento di somiglianza e al diritto consuetudinario *in malam partem*. Un'altra è rivolta sia al giudice che al legislatore: il divieto di retroattività della legge penale per disciplinare fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore. L'ultima conseguenza è rivolta al legislatore: il requisito della tassatività. È in quest'ultima conseguenza che il principio di legalità condiziona la tipicità, in modo che essa trovi in esso il proprio fondamento.” BRANDÃO, Claudio. Tipicidade Penal: Dos elementos da dogmática ao giro conceitual do método entimemático. 3ª ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2023, p.157-158.

condotta una tipicità apparente, è condizione preliminare che un modello di comportamento punibile sia legalmente definito. Definire, in lingua portoghese, significa stabilire il significato e le caratteristiche essenziali di un oggetto, il che evita ambiguità nella costruzione mentale di coloro¹⁸. Va sottolineato che, nella lingua tedesca, il termine utilizzato per indicare la precisione della definizione di reato, ovvero *Bestimmtheit*, impiegato ampiamente anche in filosofia, significa determinazione della comprensione che caratterizza un concetto, eliminando l'ambiguità. In questo contesto:

«una disposizione penale che recitasse, ad esempio: *“chiunque violi in modo intollerabile il bene comune sarà punito con una pena detentiva fino a cinque anni”*, renderebbe superflui innumerevoli articoli del Codice Penale. Tuttavia, è importante notare che tale disposizione non specificerebbe quale debba essere la natura della condotta punibile. La responsabilità penale non sarebbe quindi determinata da una definizione legale precedente all'atto; al contrario, spetterebbe a un giudice definire quale comportamento costituisca una violazione intollerabile del bene comune». ¹⁹

¹⁸ “Il legislatore, nel descrivere l'oggetto del divieto, deve optare per un linguaggio semplice, il più accessibile alla comprensione dei cittadini, al fine di motivarli adeguatamente affinché possano adeguare i propri comportamenti agli obiettivi delle norme giuridiche. Non si deve ritenere, come talvolta si crede, che il principio di determinatezza richieda l'uso preferenziale di elementi descrittivi rispetto a quelli normativi; tanto più se, in alcuni casi, i termini descrittivi comportano una maggiore indeterminatezza rispetto a quelli normativi. Si deve inoltre tenere conto dell'oggetto della regolamentazione o della materia che si intende disciplinare, i quali possono richiedere l'uso di un linguaggio di maggiore complessità”. Traduzione libera di: “El legislador en la descripción del objeto de prohibición debe optar por un lenguaje sencillo, el más accesible al entendimiento de los ciudadanos con el fin de motivarlos convenientemente para que puedan ajustar su comportamientos a los objetivos de las normas jurídicas. No se crea, como entienden usualmente algunos, que el mandato determinación exige el empleo preferencial de los elementos descriptivos sobre los elementos normativos; más aún si en ocasiones los términos descriptivos encierran una mayor indeterminación que los normativos. Debe tenerse en cuenta también el objeto de regulación o la materia que se pretende normar, los cuales pueden exigir el empleo de un lenguaje de una mayor complejidad”. URQUIZO OLAECHEA, José Principio de determinación de la ley penal. In: ARROYO ZAPATERO Luis y BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE Ignacio (Dir.): Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos in memoriam. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha, Ediciones Universidad Salamanca, 2001, p. 1339

¹⁹ Traduzione libera di: “Eine Strafeschrift die etwa lauten würde, ‘Wer in unerträglicher Weise gegen das allgemeine Wohl verstoße wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft’, würde zahlreiche Paragraphen des StGB überflüssig machen. Sie wäre aber wichtig, weil sie nicht erkennen lasse, wie das strafbare Verhalten beschaffen sein muss. Die Strafbarkeit wäre nicht vor der Tat gesetzlich bestimmt sondern erst der Richter müsste festlegen, welches Verhalten in unerträglicher Weise gegen das allgemeine Wohl verstoße. ROXIN, Claus. Strafrecht Allgemeiner Teil. Band I. München: Beck, 2006, p.142.

In tale contesto, dal principio di legalità deriva l'esigenza di definire, *rectius*, di rendere certa la legge, per mezzo della quale il legislatore è tenuto a garantire, nella costruzione dei tipi di reato, più specificamente nei loro segni linguistici, la capacità di costruire mentalmente il comportamento punibile. Ciò implica che i comportamenti che rientrano nell'ambito costitutivo della punibilità debbano essere comprensibili attraverso la formula linguistica della legge penale, la quale deve essere scrutabile a partire dalla condotta rappresentata nel verbo nucleo tipico.

Alla luce di quanto esposto, i reati definiti utilizzando come nucleo un verbo di collegamento, i cui segni non esprimono una condotta, saranno viziati da incostituzionalità, poiché il legislatore non ha in essi osservato il principio della *lex certa*, che fa dipendere la tassatività dalla comprensione dell'oggetto del divieto legato a una condotta nucleare.

È il caso del reato di gestione temeraria, previsto dall'articolo 4, comma unico, della Legge n. 7.492/1986, nei cui elementi si legge: «*se la gestione è temeraria*»; in esso, per assenza di una condotta nucleare prevista dalla legge, non è possibile dedurre l'oggetto del divieto, il che comporta la violazione del principio costituzionale, come precedentemente spiegato.

Infatti. Il concetto di oggetto del divieto è al centro della legge certa, che costituisce uno dei pilastri della legalità, espresso dal broccardo "*nullum crimen nulla poena sine lege certa*". Ciò avviene poiché è attraverso l'oggetto del divieto²⁰ che si giunge alla determinabilità della definizione richiesta dalla tassatività, poiché essa delimiterà, nell'ambito dell'interpretazione

²⁰ Si noti che: "sul piano della determinabilità del tipo legale o tipo di garanzia – precisamente, la tipologia costituita dall'insieme degli elementi la cui definizione è necessaria per una corretta osservanza del principio di legalità – è importante che la descrizione della materia vietata e di tutti gli altri requisiti da cui dipende concretamente una punizione sia portata a un punto tale da rendere oggettivamente determinabili le componenti vietate e sanzionate. (...) In questo senso si afferma, a ragione, che la legge penale che fonda o aggrava la responsabilità deve essere una legge certa e determinata". Traduzione libera di: "*no plano da determinabilidade do tipo legal ou tipo de garantia – precisamente, o tipo formado pelo conjunto de elementos cuja fixação se torna necessária para uma correta observância do princípio da legalidade – importa que a descrição da matéria proibida e de todos os outros requisitos de que dependa em concreto uma punição seja levada até um ponto em que se tornem objectivamente determináveis os componentes proibidos e sancionados.*(...) Nesta acepção se afirma, com razão, que a lei penal fundamentadora ou agravadora da responsabilidade tem de ser uma lei certa e determinada". DIAS, Jorge de Figueiredo. *Direito penal – Parte geral*. T.I. Coimbra e São Paulo: Coimbra e RT. 2007, pp.185-186.

del tipo, il confine tra il comportamento punibile e il suo opposto: il comportamento previsto dal diritto.

Solo la legge penale che consenta la comprensione *dell'imperativo* (norma), il quale determina l'comportamento atteso e, come detto, delimita il confine tra la condotta punibile e quella penalmente indifferente, *rectius* la condotta attesa, sarà tassativa e, di conseguenza, conforme alla *lex certa*. L'oggetto del divieto, in questo contesto, è parte sostanziale della norma penale, poiché la norma, in quanto imperativo, è compresa attraverso lo specchio del tipo penale, senza confondersi con esso.

Tuttavia, a questo punto occorre formulare un avvertimento: la definizione di tassatività non va identificata con la descrittività. Gli elementi linguistici che presentano un'apertura al significato, quando correlati agli elementi oggettivi, non compromettono necessariamente la possibilità di comprendere il comportamento atteso dal diritto penale. Infatti,

«il linguaggio è, nella sua essenza, aperto al significato; ciò significa che le garanzie promesse dal diritto non possono essere ridotte formalmente a partire da teorie metodologiche della deduzione. Poiché la distinzione tra interpretazione e sviluppo del diritto (analoga alla distinzione tra fonti del diritto e fonti di conoscenza giuridica) è insostenibile dal punto di vista della teoria del linguaggio, è necessario ricorrere a concezioni più complesse della comunicazione giuridica».²¹

Pertanto, ogni tipo penale avrà come elemento centrale un verbo, il quale possiede natura oggettiva, in quanto descrive una condotta che si realizza nel mondo esterno. Tuttavia, oltre agli elementi soggettivi, sia espliciti sia connessi alla condotta nucleare, al legislatore è consentito ricorrere a elementi che si comprendono mediante un giudizio di valore, in particolare gli elementi normativi. Tali elementi, tuttavia, non potranno mai integrare il nucleo tipico, ma potranno solo avere natura supplementare rispetto ad esso.

²¹ Traduzione libera da: "Sprache ist von Grund auf bedeutungsoffen, das bedeutet, die Garantieverprechen des Rechts können nicht formal aus Methodenlehren deduziert werden. Da die Unterscheidung von Auslegung und Fortbildung des Rechts (ähnlich wie die zwischen Rechts- und Rechtserkenntnisquellen) sprachtheoretisch undurchführbar ist, müssen komplexere Verständnisse der Rechtskommunikation helfen." BUNG, Jochen. Fünf Grundprobleme des heutigen Strafrechts. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 6, 2016, p.341.

A titolo di esempio, prendiamo il caso del reato di gestione fraudolenta, previsto dalla legge che definisce i reati contro il Sistema Finanziario Nazionale, in particolare la Legge 7.492/1986: «Art. 4. *Gestire in modo fraudolento un istituto finanziario. Pena: reclusione da 3 (tre) a 12 (dodici) anni e multa*». Passiamo ora all'analisi degli elementi costitutivi del reato, per poi affrontare la comprensione dell'oggetto del divieto.

La condotta principale è espressa dal verbo «gestire», che descrive il comportamento di *condurre attraverso l'amministrazione*. Va sottolineato che la condotta nucleare deriva dal valore semantico stesso del termine, ovvero dal verbo «gestire». Poiché «gestire» è un verbo transitivo, gli elementi normativi ricavati dai termini (a) «fraudolentemente» e (b) «istituto finanziario» consentiranno di comprendere quale sia il comportamento previsto dal diritto penale. Va sottolineato che si tratta di un elemento soggettivo di questo tipo, poiché ogni azione possiede un elemento soggettivo obbligatorio: la volontà libera e consapevole di realizzare gli elementi tipici, ovvero la volontà di gestire in modo fraudolento l'istituzione finanziaria.

Gli elementi normativi non si fondano su descrizioni del mondo esterno, ma non possono nemmeno essere confusi con segni che comportano significati attribuiti arbitrariamente dall'interprete della norma. Infatti, essi sono considerati elementi di apertura, ma non saranno mai considerati elementi di indefinizione. Ciò avviene perché gli elementi normativi rappresentano valutazioni, sia che derivino da valori o riferimenti sociali verificabili dagli organi applicatori del diritto, sia che provengano da istituzioni costruite attraverso il diritto stesso. Pertanto, tali elementi, che si comprendono attraverso le valutazioni, graviteranno attorno al nucleo descrittivo del tipo, consentendo la comprensione della norma e della sua rispettiva materia di divieto, che costituirà un'interpretazione delimitante sul piano ideale del comportamento atteso.

In questo contesto, attraverso un giudizio di valore, si ricava il valore semantico dell'elemento «*fraudolento*»: la frode è l'inganno, che produce una mancanza di coerenza tra ciò che esiste nel mondo fenomenica e ciò che si crede esista, a causa dell'inganno perpetrato dal soggetto attivo. A sua volta, l'elemento normativo «*istituzione finanziaria*» è prodotto mediante un atto giuridico formale, compiuto da un'agenzia di regolamentazione competente, la Banca Centrale del

Brasile, che accredita, autorizza e vigila sull'operato delle persone giuridiche nel mercato finanziario.

Come si può vedere, l'oggetto del divieto può essere desunto dai segni linguistici che compongono la fattispecie penale, il che rispetta il requisito della legge certa, derivante dal principio di legalità penale. Infatti

«La tipicità rappresenta il rispetto del principio di legalità attraverso la tassatività penale. Si potrà avere un giudizio di sussunzione valido, che adegui la condotta al modello astratto previsto dalla legge, solo se il *modello* è suscettibile di essere conosciuto e compreso come un comportamento vietato. La tipicità è, quindi, un giudizio di sussunzione che presuppone un *modello*. Quando questo non esiste, non esiste di conseguenza nemmeno l'oggetto del divieto e non può esserci l'accertamento di un comportamento penalmente rilevante».²²

A contrario sensu, i tipi che, per mancanza di una delimitazione semantica desunta dall'elemento normativo, non consentono la comprensione dell'oggetto del divieto e della conseguente norma, non permettendo logicamente di tracciare il confine tra i comportamenti punibili e quelli previsti dal diritto, violeranno la *lex certa*.

Un'altra tipica possibilità di apertura interpretativa che non viola l'oggetto del divieto è la tecnica della norma penale in bianco.

Poiché la norma giuridica penale è collegata a un ordinamento, inteso come un insieme di regole di condotta che consente al tempo stesso l'organizzazione e la connessione di significato tra gli elementi, una delle possibili interpretazioni nel diritto è quella cosiddetta sistematica. Attraverso di essa, la comprensione del comportamento previsto avviene in riferimento ad un'altra norma giuridica, che può essere dello stesso livello gerarchico della legge penale (norma penale in bianco omogenea) o di livello gerarchico diverso (norma penale in bianco eterogenea). Affinché sia rispettata la tassatività penale, tuttavia, va sottolineato che il nucleo del tipo penale in bianco dovrà definire un comportamento individuabile di per sé attraverso la comprensione del segno nucleare, ovvero il verbo. Di conseguenza, il ricorso all'interpretazione sistematica

²² BRANDÃO, Claudio. Tipicidade Penal: Dos elementos da dogmática ao giro conceitual do método entimemático. 3ª ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2023, p.160.

rispetterà la tassatività penale – e, quindi, sarà conforme alla Costituzione – solo se sarà circoscritto al predicato del verbo nucleo.

L'oggetto del divieto diventerà potenzialmente verificabile quando sarà in vigore la norma giuridica con predicato di equivalenza funzionale, che completerà il senso e la portata del comportamento atteso dal diritto e concretizzerà la potenza dell'imperativo.

Per illustrare la tecnica della legge penale in bianco, ricorriamo all'esempio del già citato reato contro l'ordine tributario brasiliano, definito nella Legge n. 8.137/1990: «Art. 1° *Costituisce reato contro l'ordine tributario l'evasione o la riduzione di un'imposta, di un contributo sociale o di qualsiasi accessorio, mediante i seguenti comportamenti: I - omettere informazioni o rendere dichiarazioni false alle autorità fiscali; (...) Pena: reclusione da 2 (due) a 5 (cinque) anni e multa.*»

In questo tipo di reato, le due condotte principali – sia omissiva che commissiva – definite nel corrispondente comma, avranno il loro significato e la loro portata delimitati dalla definizione giuridica di imposta, che non è fornita dalla legge penale, ma dal Codice Tributario Nazionale, il quale, nei suoi articoli terzo e quinto, stabilisce la definizione autentica di imposta e le sue rispettive tipologie.

Riferimenti bibliografici

BRANDÃO, Claudio. Bem jurídico e norma penal: a função da antinormatividade na teoria do crime. *Delictae*, 3(4) 2018.

BRANDÃO, Claudio. Tipicidade Penal: Dos elementos da dogmática ao giro conceitual do método entimemático. 3ª ed. Belo Horizonte:D'Placido, 2023.

BUNG, Jochen. Fünf Grundprobleme des heutigen Strafrechts. *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik*, 6, 2016.

BUSTOS RAMIREZ, Juan. Control social y derecho penal, Barcelona:PPU, 1987.

DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal – Parte geral. T.I. Coimbra e São Paulo:Coimbra e RT. 2007.

GOYARD-FABRE, Simone. Les embarras philosophiques du droit naturel. Paris:Vrin, 2002.

GOYARD-FABRE, Simone. Pufendorf et le droit naturel. Paris: PUF, 1994.

GROPP, Walter. Subjektiver Tatbestand, Schuld und subjektive Grundlagen der Verantwortlichkeit. *Juridica International*, 8, 2003.

KAUFMANN, Armin. Fundamento del deber jurídico y delimitación de la tipicidade. *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, 37, 1984.

PUFENDORF, Samuel. *Gesammelte Werke*. Band 3: *Elementa jurisprudentiae universalis*. Berlin: Akademie, 1999.

PUFENDORF, Samuel. *Gesammelte Werke*. Band 4.1: *De jure naturae et gentium (Liber primus – Liber quartus)*. Berlin: Akademie, 1998.

PUFENDORF, Samuel. *The Political Writings of S.P.* (CARR, C. L., editor). Oxford: Oxford. 1994.

ROXIN, Claus. *Strafrecht Allgemeiner Teil*. Band I. München: Beck, 2006.

THAILE, Hans. Konvergenzen und Divergenzen zwischen Gesellschaftsrecht und Strafrecht. Das Merkmal der gravierenden Pflichtverletzung (§ 266 StGB) aus systemtheoretischer Sicht. *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik*, 7, 2011.

URQUIZO OLAECHEA, José Principio de determinación de la ley penal. In: ARROYO ZAPATERO Luis y BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE Ignacio (Dir.): *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos in memoriam*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha, Educaciones Universidad Salamanca, 2001.

VOLLHARDT, Friedrich. Natur, Recht, Kultur. Der Jurist Hans Welzel und der Beginn der neueren Pufendorf Forschung. *Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*, 97, 2023.

WELZEL, Hans. *Das Deutsche Strafrecht*. Eine systematische Darstellung. Berlin: De Gruyter, 1958.

WELZEL, Hans. *Die Naturrechtslehre Samuel Pufendorfs: ein Beitrag zur Ideengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts*. Berlin: De Gruyter, 1958.

WELZEL, Hans. *Introducción a la filosofía del Derecho*. Madrid: Aguilar, 1977.

WELZEL, Hans. Verdad y límites del derecho natural. *Dianóia* 10 (10), 1964.

WIEACKER, Franz. *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1952.

WOHLERS, Wolfgang. *Strafrechtlicher Zwang in der ausserordentlichen Lage*. PARLI, Kurt *et al* (Hrsg.) *Symposium iuscoronae*, Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2021.